



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Roma, 12 settembre 2016
Prot. 7809/OTCMN

Egredi Signori
Presidenti dei Comitati Regionali

LORO SEDI

Oggetto: **Assemblee territoriali 2016 - Norme attuative.**

Egredi Presidenti,

in vista delle prossime Assemblee territoriali, si ritiene utile inviarVi un breve estratto della normativa dello Statuto e del Regolamento Organico in materia – restando inteso, ovviamente, che esso non ha che validità meramente operativa e non può in alcun caso modificare o abrogare le disposizioni applicabili.

Con l'occasione Vi ricordo che le Assemblee territoriali dovranno essere convocate dal Presidente Regionale, in via ordinaria, nell'anno di svolgimento dei giochi olimpici estivi (**art. 25 e 30 dello Statuto federale**).

ASSEMBLEE REGIONALI Elettive per il quadriennio 2017/2020

□ Indizione e convocazione

All'indizione provvede il Consiglio Regionale con apposita deliberazione (**art. 25, comma 1, secondo periodo, dello Statuto Federale**).

La composizione della Commissione Verifica Poteri è deliberata dall'organo preposto alla convocazione dell'Assemblea (**art. 47, comma 9, del R.O.**).

Alla convocazione provvede il Presidente Regionale almeno 15 giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea, a mezzo avviso pubblicato sul sito internet federale e invio di messaggio per posta elettronica all'indirizzo comunicato all'atto dell'affiliazione, secondo quanto previsto **dall'art. 25, comma 2, dello Statuto Federale**.

La convocazione deve indicare:

- a) luogo, data e orario della prima e seconda convocazione, nonché i voti attribuiti agli aventi diritto;
- b) l'ordine del giorno.

Copia di tutta la documentazione deve essere trasmessa alla Segreteria Federale che ne curerà la pubblicazione sul sito federale (art. 25, comma 1, dello Statuto federale).

□ **Adempimenti preliminari**

Per semplificare il lavoro della commissione verifica poteri sono stati predisposti dei modelli di verbale (**VERIFICA Dirigenti 1^a e 2^a convocazione**) che possono essere utilizzati per le incombenze statutarie previste.

Ai sensi dell'art. 25, comma 1, l'Assemblea Regionale è costituita da:

- I legali rappresentanti degli affiliati con sede nel territorio della regione aventi diritto a voto;
- dai delegati purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato (**vedi Modelli DELEGA**);

□ **Deleghe**

Può essere delegato il legale rappresentante di altro affiliato purché della medesima Regione (**art. 14, comma 1, dello Statuto federale**) (**vedi Mod. DELEGA.2/D**)

Numero massimo di deleghe concesse: sono ammesse due deleghe a favore di un altro affiliato: deve risultare da comunicazione scritta (**art. 14, comma 4, dello Statuto federale**).

Totale massimo dei voto espressi: ciascun rappresentante, a prescindere dal numero di deleghe, può esprimere in Assemblea al massimo complessivi 1.000 voti (**art. 14, comma 4, dello Statuto federale**).

□ **Controversie**

Eventuali questioni preliminari o relative alla partecipazione all'assemblea vanno sollevate al Presidente dell'assemblea che, previa istruttoria, propone all'assemblea di decidere in merito (**art. 46, comma 1, RO**).

□ **Disposizioni Finali**

Al termine dell'assemblea il Presidente Regionale è tenuto a trasmettere copia del verbale della Commissione Scrutinio, debitamente compilato e sottoscritto alla Segreteria federale della FIDAL.

Si rammenta infine che, per tutto quanto non previsto dall'art. 25 dello Statuto federale ("**L'Assemblea Regionale**"), ai sensi del comma 4 della relativa disposizione, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale in quanto applicabili.

I miei migliori saluti

Il Segretario Generale
Fabio Pagliara